

COMUNE DI OVINDOLI
Provincia di L'Aquila

Via Dante Alighieri - 67046 Ovindoli (AQ)
Tel. 0863706100 - fax 0863710183

LIBRO ALL'ALBO PRETORIO
- 4 MAG 2016 n. 365

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del Reg. Data 29-04-16

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) PER L'ANNO 2016 - DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE DI PAGAMENTO

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 17:30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

=====

MARCO IACUTONE	P	ULISSE ROSSI	P
BIANCHINI CARLO	P	IGINO CHIUCHIARELLI	A
Angelosante Angelo Simone	A	FILAURI DOMENICO	A
BERARDINO POLLA	P	MELONE EMILIO GAETANO	A
GIUSEPPE BONANNI	P		

=====

Assegnati n.10 In carica n.10 Presenti n. 5 Assenti n. 4

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor PINO ANGELOSANTE in qualità di SINDACO
 - Partecipa il Segretario comunale Signor DOTT. FALCONE CESIDIO.
 - La seduta é Pubblica
 - Nominati scrutatori i Signori:

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della seguente deliberazione:

- [] - il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - [] - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- hanno espresso parere favorevole.

Il Sindaco illustra il punto posto all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

-IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

-TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

-TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26-06-2015 con la quale sono state determinate le tariffe della componente TARI per l'anno 2015;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26-06-2015 con la quale è stato approvato il regolamento IUC, da applicare a far data dal 01.01.2015

VISTA la Legge di stabilità 2016 n. 208 del 28-12-2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2015 supplemento ordinario n. 70, in particolare;

- art. 1 comma 26 che prevede la sospensione per l'anno 2016, dell'efficacia delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli Enti Locali con legge dello Stato rispetto, ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

La sospensione di cui al comma precedente non si applica alla tassa sui rifiuti "TARI" di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto ai sensi dell'art. 243 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

VISTO il comma 652 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 comma 27 lettera "a" della legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di stabilità 2016):

comma 652. Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014-2015-2016 e 2017,

l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1 tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";

VISTO il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27-12-2013 il quale dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

VISTO l'art. 9-bis del decreto legge 28 marzo 2014 n. 47, coordinato con la legge di conversione n. 8 del 23-05-2014:

((1. All'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo

di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso».

2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei Comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.))

TENUTO CONTO che il comune invia ai contribuenti un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'importo di ogni singola rata e la scadenza

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

-disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: **16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati**

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO il Comunicato del Ministero dell'Interno del 26-02-2016 pubblicato sulla G.U. n. 55 del 07-03-2016 ad oggetto "Ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 Aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal **Regolamento IUC** si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

DATO ATTO che, sono stati definiti e riportati nell'allegato "A" e "B" i seguenti coefficienti:

- 1) Coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (ka);
- 2) Coefficienti proporzionali di produttività per numero di componenti del nucleo familiare per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche (kb);
- 3) Coefficienti proporzionali di produttività per superficie per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente all'estero, quelle tenute a disposizione degli utenti residenti nonché quelle tenute a disposizioni da enti diversi da persone fisiche occupate da soggetti non residenti nell'immobile;
- 4) Coefficienti di potenziale produzione per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (kc);
- 5) Coefficienti di produzione Kg/m² annuo (Kd) per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche.
- 6) Per le utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente all'estero, quelle tenute a disposizione dagli utenti residenti nonché quelle tenute a disposizioni da enti diversi da persone fisiche occupate da soggetti non residenti nell'immobile è stata attribuita, ai fini dell'approvazione della tariffa, un numero di componenti della famiglia in rapporto alla superficie, come seguito riportato:

SUPERFICIE	NUMERO OCCUPANTI
Da 0 a 50 mq	1
Da 51 a 80 mq	2
Da 81 a 300 mq	3
Da 301 a 400 mq	4
Da 401 a 500 mq	5
Oltre 500 mq	6

CONSIDERATO che per l'anno d'imposta 2016, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

TENUTO conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- per la formazione delle tariffe per le utenze domestiche trova applicazione l'art. 5 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e successive modificazioni;
- per la formazione delle tariffe per le utenze non domestiche trova applicazione il criterio di cui al comma 652 dell'art. 1 della Legge 147/2013 nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/04/2016 l'ente ha approvato il Piano Finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2016 con un costo complessivo di € 511.350,00 suddiviso in costi fissi totali € 65.000,00 pari

al 13,3470%, costi variabili totali € 422.000,00 pari al 86,6530% e Tributo Provinciale € 24.350,00;

PRESO ATTO quindi che i costi del servizio, così come dettagliati nel piano finanziario 2016 redatto secondo le indicazioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 158/1999, ammontano a complessivi € 511.350,00 così ripartiti:

		Previsione 2016
		€/a
	COSTO FISSO	
CSL	Spazzamento	35.000,00
CARC	Amministrativi, accertamento, riscossione	10.000,00
CGG	Costi generali di gestione	0
CCD	Costi comuni diversi	20.000,00
AC	Altri costi operativi di gestione	0
CK	Costi d'uso del capitale	0
TCF	TOTALE COSTI FISSI (CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK)	65.000,00
	COSTO VARIABILE	€/a
CRT	Raccolta e trasporto R.S.U.	303.750,00
CTS	Costi trattamento e smaltimento rifiuti	35.540,00
CTR	Costi di trattamento e riciclo	60.090,00
CRD	Costi di raccolta differenziata per materiale	22.620,00
TCV	TOTALE COSTI VARIABILI	422.000,00
	TOTALE COSTO DEL SERVIZIO	487.000,00
	Tributo Provinciale 5%	24.350,00
	TOTALE	511.350,00

VERIFICATO pertanto che il gettito totale del TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) per l'anno 2016 dovrà coprire i costi totali per assicurarne l'integrale copertura;

PRENDENDO a riferimento gli importi rilevati nel ruolo TARI 2015 è stato determinato quanto segue:

- la percentuale del 84,74% del totale dei costi afferenti al servizio è da porre a carico delle utenze domestiche mentre il 15,26% è da porre a carico delle utenze non domestiche;
- nell'ambito delle utenze domestiche, la percentuale dei costi da porre a carico della parte fissa è pari al 13,3470% e quella a carico della parte variabile è pari al 86,6530%;
- nell'ambito delle utenze non domestiche, la percentuale dei costi da porre a carico della parte fissa è pari al 13,3470% e quella a carico della quota variabile è pari al 86,6530%;

PRESO ATTO, ancora, dell'articolazione della tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non domestica", con la suddivisione dei costi del servizio così come segue:

	UTENZE DOMESTICHE	UTENZE NON DOMESTICHE	TRIBUTO PROVINCIALE	TOTALE
COSTI FISSI	55.081,00	9.919,00	3.250,00	68.250,00
COSTI VARIABILI	357.602,80	64.397,20	21.100,00	443.100,00
TOTALE	412.683,80	74.316,20	24.350,00	511.350,00

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTI i prospetti che si allegano alla presente deliberazione sotto la lettera "A" e "B", formandone parti integranti, che riportano le nuove misure delle tariffe rispettivamente per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le tariffe componente TARI anno 2016 TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI), come risultanti da prospetti allegati "A" e "B";
- 3) di dare atto che la copertura integrale dei costi del servizio è garantita mediante la seguente ripartizione dei costi stessi tra utenze domestiche e non domestiche:
utenze domestiche 84,74%
utenze non domestiche 15,26%
- 4) di dare atto altresì che alle tariffe applicate dal Comune, verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, pari al 5%;
- 5) di stabilire il termine del versamento della tassa per l'anno 2016 in due rate la prima entro il 31/07/2016 - la seconda entro il 31/10/2016.
- 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 21 del 26-06-2015, da applicare a far data dal 01-01-2015;
- 7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
- 8) di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito.

DICHIARA

Con separata votazione favorevole unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI OVINDOLI (AQ)

Allegato A) alla deliberazione Consiglio Comunale n 20 del 29-04-2016

TARIFFA PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016

AL NETTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe delle singole utenze risultano:

- 1 Per le abitazioni dalla combinazione delle due quote previste (fissa e variabile)
- 2 Per le pertinenze dalla sola quota fissa prevista

In base al numero dei componenti e superficie, come da seguente tabella:

UTENZE DOMESTICHE DEI RESIDENTI NEL COMUNE

COD.	TARIFFA	NUMERO OCC.	QUOTA FISSA		QUOTA VARIABILE	
			coefficiente adattamento Ka	Euro/mq Anno	coefficiente produttivo (kb)	Euro/anno
T0001	CAT. DOM. 1 OCC.	1	0,75	0,18	0,80	67,92
T0002	CAT. DOM. 2 OCC.	2	0,88	0,21	1,40	118,86
T0003	CAT. DOM. 3 OCC.	3	1,00	0,24	1,80	152,82
T0004	CAT. DOM. 4 OCC.	4	1,08	0,26	2,20	186,78
T0005	CAT. DOM. 5 OCC.	5	1,11	0,27	2,90	246,21
T0006	CAT. DOM. 6+ OCC.	6+	1,10	0,27	3,40	288,66

PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE DEI RESIDENTI NEL COMUNE

COD.	TARIFFA	NUMERO OCC.	QUOTA FISSA	
			coefficiente adattamento Ka	Euro/mq Anno
T0011	CAT. PERT. DOM. 1 OCC.	1	0,75	0,18
T0012	CAT. PERT. DOM. 2 OCC.	2	0,88	0,21
T0013	CAT. PERT. DOM. 3 OCC.	3	1,00	0,24
T0014	CAT. PERT. DOM. 4 OCC.	4	1,08	0,26
T0015	CAT. PERT. DOM. 5 OCC.	5	1,11	0,27
T0016	CAT. PERT. DOM. 6+ OCC.	6+	1,10	0,27

COMUNE DI OVINDOLI

TARIFFA PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016

UTENZE DOMESTICHE UTILIZZATE DAI NON RESIDENTI, DAI RESIDENTI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI RESIDENTI NONCHE' QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DA ENTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE OCCUPATE DA SOGGETTI NON RESIDENTI NELL'IMMOBILE

COD.	TARIFFA	COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	NUMERO OCC.	QUOTA FISSA		QUOTA VARIABILE	
				coefficiente adattamento Ka	Euro/mq Anno	coefficiente produttivo (kb)	Euro/anno
T0001	CAT. DOM. 1 OCC.	da 0 a 50 (MQ)	1	0,75	0,18	0,80	67,92
T0002	CAT. DOM. 2 OCC.	da 51 a 80 (MQ)	2	0,88	0,21	1,40	118,86
T0003	CAT. DOM. 3 OCC.	da 81 a 300 (MQ)	3	1,00	0,24	1,80	152,82
T0004	CAT. DOM. 4 OCC.	da 301 a 400 (MQ)	4	1,08	0,26	2,20	186,78
T0005	CAT. DOM. 5 OCC.	da 401 a 500 (MQ)	5	1,11	0,27	2,90	246,21
T0006	CAT. DOM. 6+ OCC.	oltre 500 (MQ)	6+	1,10	0,27	3,40	288,66

PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE UTILIZZATE DAI NON RESIDENTI, DAI RESIDENTI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI RESIDENTI NONCHE' QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DA ENTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE OCCUPATE DA SOGGETTI NON RESIDENTI NELL'IMMOBILE

COD.	TARIFFA	COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	NUMERO OCC.	QUOTA FISSA	
				coefficiente adattamento Ka	Totale Euro/mq
T0011	CAT. PERT. DOM. 1 OCC.	da 0 a 50 (MQ)	1	0,75	0,18
T0012	CAT. PERT. DOM. 2 OCC.	da 51 a 80 (MQ)	2	0,88	0,21
T0013	CAT. PERT. DOM. 3 OCC.	da 81 a 300 (MQ)	3	1,00	0,24
T0014	CAT. PERT. DOM. 4 OCC.	da 301 a 400 (MQ)	4	1,08	0,26
T0015	CAT. PERT. DOM. 5 OCC.	da 401 a 500 (MQ)	5	1,11	0,27
T0016	CAT. PERT. DOM. 6+ OCC.	oltre 500 (MQ)	6+	1,10	0,27

COMUNE DI OVINDOLI (AQ)

Allegato B) alla deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 29.04.2016

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) AL NETTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE - PER L'ANNO 2016

	ATTIVITA'	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE		Totale
		Euro/mq Anno	coefficiente di produzione kg/mq anno(kd)	Euro/mq Anno	
T0101	Musei biblioteche scuole ass e luoghi di culto	0,31	4,55	0,49	0,80
T0102	Campeggi distributori di carburanti	0,31	6,50	0,70	1,01
T0103	Stabilimenti balneari	0,31	6,64	0,72	1,03
T0104	Esposizioni autosaloni	0,31	4,55	0,49	0,80
T0105	Alberghi con ristorante	0,31	19,50	2,11	2,42
T0106	Alberghi senza ristorante	0,31	8,70	0,94	1,25
T0107	Case di cura e riposo	0,31	10,54	1,14	1,45
T0108	Uffici agenzie studi professionali	0,31	9,26	1,00	1,31
T0109	Banche ed istituti di credito	0,31	5,51	0,60	0,91
T0110	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria	0,31	10,21	1,10	1,41
T0111	Edicola, farmacia tabaccaio plurilicenze	0,31	13,34	1,44	1,75
T0112	Attività artigianali tipo botteghe	0,31	9,34	1,01	1,32
T0113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,31	12,75	1,38	1,69
T0114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,31	7,53	0,81	1,12
T0115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,31	5,91	0,64	0,95
T0116	Ristoranti, trattorie, osterie pizzerie pub	0,31	33,50	3,62	3,93
T0117	Bar caffè pasticceria	0,31	30,00	3,24	3,55
T0118	Supermercato pane e pasta macelleria	0,31	20,68	2,23	2,54
T0119	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,31	20,69	2,24	2,55
T0120	Ortofrutta pescherie fiori e piante pizza al taglio	0,31	28,00	3,03	3,34
T0121	Discoteche night club	0,31	15,43	1,67	1,98
T0122	Aree scoperte operative	0,31	1,10	0,12	0,43
T0123	B & B e agriturismo	0,31	8,70	0,94	1,25
T0124	Magazzini agricoli e rimesse agricole	0,31	1,10	0,12	0,43
T0125	Locali non utilizzati	0,31	0,00	0,00	0,31

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to PINO ANGELOSANTE



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. FALCONE CESIDIO

li,

- 4 MAG 2016

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n.69)

IL SEGRETARIO
DOTT. FALCONE CESIDIO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, li 4 MAG 2016

Visto: f.to IL SINDACO
PINO ANGELOSANTE

f.to IL SEGRETARIO
DOTT. FALCONE CESIDIO

Il sottoscritto Segretario visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 4 MAG 2016
- è diventata esecutiva il giorno 29-04-2016 - prov. n.
 perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4)
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3)

li, 29-04-16

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FALCONE CESIDIO